PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 136 DEL 12/09/2017

OGGETTO

AEROPORTO REGGIO EMILIA SPA - MODIFICHE STATUTARIE

copia informatica per consultazione

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, commi 55 e 81 della Legge n. 56/2014 che determina le funzioni e le competenze attribuite al Presidente della Provincia;

richiamato l'art. 10 dello Statuto Provinciale, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22/07/2015, in merito alle funzioni del Presidente;

premesso che:

- questa Provincia detiene il 16,98% del capitale sociale della società "AEROPORTO REGGIO EMILIA - S.P.A." che ha per oggetto la gestione dell'Aeroporto di Reggio Emilia e sue pertinenze;
- la società è a partecipazione mista i cui soci pubblici rappresentano il 90,947% dell'intero capitale sociale;
- con decorrenza 23 settembre 2016, è entrato in vigore il Testo Unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione, D.Lgs n. 175 del 19/8/2016, in attuazione dell'art.18 della Legge delega 124/2015 (Legge Madia);
- Il decreto prevede adempimenti sia a carico degli Enti Locali e della Pubblica amministrazione in genere, tra cui anche i consorzi degli Enti locali, sia a carico delle società partecipate;
- detti adempimenti comportano la necessità di adeguamento degli statuti socialì;
- la società " AEROPORTO REGGIO EMILIA - S.P.A" ha, pertanto, inoltrato a tutti i soci la proposta relativa alle modifiche statutarie in argomento da approvare nell'Assemblea dei soci che si terrà il 21/09/2017;
- le modifiche proposte riguardano, in particolare:
  - le modalità di esercizio dei diritti dei soci pubblici (art. 14)
  - requisiti di procedibilità per alcune delibere ad oggetto specifico (art. 18)
  - norme sull'amministrazione della società e requisiti degli amministratori (art. 21)
  - limiti del ruolo di vice-presidente, limiti alle deleghe conferite dal CdA (art. 22);
  - requisito di procedibilità per le deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni in società da parte dell'organo amministrativo della società ed ulteriori obblighi a loro carico (art. 26);
  - nuove norme sui compensi agli amministratori (art. 27);
  - modifiche relative alla revisione legale dei conti (art. 30);

ritenuto di approvare le modifiche statutarie proposte dalla Società " AEROPORTO REGGIO EMILIA - S.P.A", allegate al presente atto, in attuazione delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dalla Dirigente del Servizio Bilancio;

visto, inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016;

DECRETA

copia informatica per consultazione

- di approvare le modifiche statutarie proposte dalla Società " AEROPORTO REGGIO EMILIA - S.P.A", in attuazione delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 175 del 19/8/2016, contenute nello schema di Statuto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il rappresentante dell'ente ad esprimere voto favorevole alle modifiche statutarie che saranno sottoposte all'Assemblea dei soci che si terrà in data 21/09/2017;
- di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 12/09/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

copia informatica per consultazione

Allegato ___ al rep. _____ **STATUTO Vigente** "***Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.***" >< **Titolo I** **Denominazione, oggetto, durata e sede**	Allegato ___ al rep. _____ **STATUTO Revisione** "***Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.***" >< **Titolo I** **Denominazione, oggetto, durata e sede**
Articolo 1 - Denominazione.	**Articolo 1 - Denominazione.**
1.1 In applicazione del Decreto Ministeriale 12 novembre 1997 n. 521 e del "*Regolamento per l'affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale*" ("*Regolamento AG*") approvato da ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 52/2014 in data 18 novembre 2014, richiamate la "*Convenzione per l'affidamento dell'aeroporto demaniale di Reggio Emilia per l'aviazione generale*" stipulata in data 23 giugno 2015 al prot. 67768DG da ENAC e Aeroporto di Reggio Emilia s.r.l., nonché la	**1.1** In applicazione del Decreto Ministeriale 12 novembre 1997 n. 521 e del "*Regolamento per l'affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale*" ("*Regolamento AG*") approvato da ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 52/2014 in data 18 novembre 2014, richiamate la "*Convenzione per l'affidamento dell'aeroporto demaniale di Reggio Emilia per l'aviazione generale*" stipulata in data 23 giugno 2015 al prot. 67768DG da ENAC e Aeroporto di Reggio Emilia s.r.l., nonché la

copia informatica per consultazione

determinazione del Direttore Generale di ENAC in data 2 luglio 2015 prot. 27/DG mediante la quale ENAC ha affidato in concessione alla società Aeroporto di Reggio Emilia srl l'aeroporto di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento AG, per un periodo di anni venti a decorrere dalla data del provvedimento, è costituita, per la gestione in concessione dell'aeroporto di Reggio Emilia, a seguito di trasformazione della società Aeroporto di Reggio Emilia s.r.l., una società per azioni denominata "*Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.*" (nel seguito indicata anche come "*Società*").	determinazione del Direttore Generale di ENAC in data 2 luglio 2015 prot. 27/DG mediante la quale ENAC ha affidato in concessione alla società Aeroporto di Reggio Emilia srl l'aeroporto di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento AG, per un periodo di anni venti a decorrere dalla data del provvedimento, è costituita, per la gestione in concessione dell'aeroporto di Reggio Emilia, a seguito di trasformazione della società Aeroporto di Reggio Emilia s.r.l., una società per azioni denominata "*Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a.*" (nel seguito indicata anche come "*Società*").
Articolo 2 - Oggetto sociale.	**Articolo 2 - Oggetto sociale.**
2.1 L'oggetto principale della Società consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio	**2.1** L'oggetto principale della Società consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio

copia informatica per consultazione

della attività aeroportuale dell'aeroporto di Reggio Emilia, per l'esercizio del traffico civile, commerciale e turistico, nonché delle attività connesse e collegate. La Società ha altresì ad oggetto la migliore gestione, anche tramite lo strumento della subconcessione, dell'area non operativa dell'aeroporto di Reggio Emilia, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti nonché degli atti che disciplinano la concessione dell'area aeroportuale.	della attività aeroportuale dell'aeroporto di Reggio Emilia, per l'esercizio del traffico civile, commerciale e turistico, nonché delle attività connesse e collegate. La Società ha altresì ad oggetto la migliore gestione, anche tramite lo strumento della subconcessione, dell'area non operativa dell'aeroporto di Reggio Emilia, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti nonché degli atti che disciplinano la concessione dell'area aeroportuale.
2.2 Rientra nelle finalità della Società da un lato ogni iniziativa opportuna a sviluppare il traffico aereo dell'aeroporto di Reggio Emilia, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti aeroportuali, dall'altro lato ogni iniziativa per la gestione dell'area non operativa dell'aeroporto,	**2.2** Rientra nelle finalità della Società da un lato ogni iniziativa opportuna a sviluppare il traffico aereo dell'aeroporto di Reggio Emilia, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti aeroportuali, dall'altro lato ogni iniziativa per la gestione dell'area non operativa dell'aeroporto,

copia informatica per consultazione

dotandola delle infrastrutture e dei servizi necessari e opportuni per una sempre più efficace sua integrazione nel tessuto della città di Reggio Emilia, anche in attuazione di quanto previsto dalla concessione e dagli atti che l'hanno preceduta.	dotandola delle infrastrutture e dei servizi necessari e opportuni per una sempre più efficace sua integrazione nel tessuto della città di Reggio Emilia, anche in attuazione di quanto previsto dalla concessione e dagli atti che l'hanno preceduta.
2.3 Si intendono compresi nello scopo sociale:	**2.3** Si intendono compresi nello scopo sociale:
2.3.1 la progettazione, la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento e di potenziamento richieste dal sistema aeroportuale, le manutenzioni, le innovazioni, i completamenti ed ampliamenti del sistema aeroportuale stesso e delle relative pertinenze;	**2.3.1** la progettazione, la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento e di potenziamento richieste dal sistema aeroportuale, le manutenzioni, le innovazioni, i completamenti ed ampliamenti del sistema aeroportuale stesso e delle relative pertinenze;
2.3.2 la gestione dei servizi aeroportuali, nonché di altri servizi particolari connessi o comunque utili all'esercizio	**2.3.2** la gestione dei servizi aeroportuali, nonché di altri servizi particolari connessi o comunque utili all'esercizio

copia informatica per consultazione

del sistema aeroportuale anche mediante appalti o subconcessioni;	del sistema aeroportuale anche mediante appalti o subconcessioni;
2.3.3 qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento del fini sociali, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni o interessenze sotto qualsiasi forma in altre Società od imprese, aventi ad oggetto analogo o affine o connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente. Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in maniera non prevalente, tenendo conto delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge (con particolare riferimento alla Legge 5 luglio	**2.3.3** qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento del fini sociali, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni o interessenze sotto qualsiasi forma in altre Società od imprese, aventi ad oggetto analogo o affine o connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente. Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in maniera non prevalente, tenendo conto delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge (con particolare riferimento alla Legge 5 luglio

copia informatica per consultazione

1991 n.197, al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 e successive integrazioni ed altresì al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58).	1991 n.197, al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 e successive integrazioni ed altresì al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58).
Articolo 3 - Durata della società.	**Articolo 3 - Durata della società.**
3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	**3.1** La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
3.2 La durata della Società potrà essere prorogata o la Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, con le modalità e le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, fatto salvo, nel primo caso, il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.	**3.2** La durata della Società potrà essere prorogata o la Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, con le modalità e le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, fatto salvo, nel primo caso, il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.
Articolo 4 - Sede sociale e domicilio dei soci.	**Articolo 4 - Sede sociale e domicilio dei soci.**
4.1 La Società ha sede nel territorio del Comune di Reggio nell'Emilia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro	**4.1** La Società ha sede nel territorio del Comune di Reggio nell'Emilia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro

copia informatica per consultazione

delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.	delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.
4.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze ed agenzie.	**4.2** L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze ed agenzie.
4.3 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, ove nominato, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri Sociali.	**4.3** Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, ove nominato, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri Sociali.
4.4 I Soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società, l'indirizzo di posta elettronica rilevante per i rapporti sociali, indirizzo che deve essere acquisito agli atti sociali.	**4.4** I Soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società, l'indirizzo di posta elettronica rilevante per i rapporti sociali, indirizzo che deve essere acquisito agli atti sociali.
Titolo II	**Titolo II**
Capitale sociale, azioni, finanziamento, obbligazioni, patrimoni destinati	**Capitale sociale, azioni, finanziamento, obbligazioni, patrimoni destinati**
Articolo 5 - Capitale sociale. Azioni.	**Articolo 5 - Capitale sociale. Azioni.**
5.1 Il Capitale sociale è determinato in	**5.1** Il Capitale sociale è determinato in

copia informatica per consultazione

euro 2.177.871,00 (duemilionicentosettantaset-temilaottocentosettantuno/00) ed è diviso:	euro 2.177.871,00 (duemilionicentosettantaset-temilaottocentosettantuno/00) ed è diviso:
5.1.1 in numero 2.091.749 (duemilioni-novantunomilasettecentoquarantanove) azioni di categoria A, del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascheduna;	**5.1.1** in numero 2.091.749 (duemilioni-novantunomilasettecentoquarantanove) azioni di categoria A, del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascheduna;
5.1.2 in numero 86.122 (ottantaseimilacentoventidue) azioni di categoria B, del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascheduna.	**5.1.2** in numero 86.122 (ottantaseimilacentoventidue) azioni di categoria B, del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascheduna.
5.2 Le azioni di categoria A attribuiscono ai possessori, ai sensi dell'articolo 2348 comma 2 codice civile:	**5.2** Le azioni di categoria A attribuiscono ai possessori, ai sensi dell'articolo 2348 comma 2 codice civile:
5.2.1 il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti nonché del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti in favore	**5.2.1** il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti nonché del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti in favore

copia informatica per consultazione

delle azioni di categoria B e comunque in favore di speciali categorie di azioni;	delle azioni di categoria B e comunque in favore di speciali categorie di azioni;
5.2.2 il diritto ad una parte, proporzionale al numero di azioni di categoria A possedute in relazione al totale delle azioni di categoria A, degli utili netti e del patrimonio risultante dal rendiconto finale dei patrimoni destinati ad uno specifico affare eventualmente costituiti dalla Società ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile, limitatamente a quei patrimoni destinati all'interno dei quali siano conferiti o comunque confluiscano contributi pubblici in conto capitale o in conto impianti, a prescindere dall'entità del contributo pubblico, utili e patrimonio dalla	**5.2.2** il diritto ad una parte, proporzionale al numero di azioni di categoria A possedute in relazione al totale delle azioni di categoria A, degli utili netti e del patrimonio risultante dal rendiconto finale dei patrimoni destinati ad uno specifico affare eventualmente costituiti dalla Società ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile, limitatamente a quei patrimoni destinati all'interno dei quali siano conferiti o comunque confluiscano contributi pubblici in conto capitale o in conto impianti, a prescindere dall'entità del contributo pubblico, utili e patrimonio dalla

copia informatica per consultazione

partecipazione ai quali sono totalmente escluse le azioni di categoria B.	partecipazione ai quali sono totalmente escluse le azioni di categoria B.
5.3 Le azioni di categoria B attribuiscono ai possessori, ai sensi dell'articolo 2348 comma 2 codice civile:	**5.3** Le azioni di categoria B attribuiscono ai possessori, ai sensi dell'articolo 2348 comma 2 codice civile:
5.3.1 il diritto ad una parte proporzionale, pari, per ciascuna azione di categoria B, al doppio del corrispondente diritto spettante per ciascuna azione ai possessori di azioni di categoria A, degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, utili netti e patrimonio netto calcolati escludendo dalla base di calcolo, rispettivamente, gli utili e il patrimonio risultanti dal rendiconto finale dei patrimoni destinati ad uno specifico affare eventualmente costituiti dalla	**5.3.1** il diritto ad una parte proporzionale, pari, per ciascuna azione di categoria B, al doppio del corrispondente diritto spettante per ciascuna azione ai possessori di azioni di categoria A, degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, utili netti e patrimonio netto calcolati escludendo dalla base di calcolo, rispettivamente, gli utili e il patrimonio risultanti dal rendiconto finale dei patrimoni destinati ad uno specifico affare eventualmente costituiti dalla

copia informatica per consultazione

Società ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile, limitatamente a quei patrimoni destinati all'interno dei quali siano conferiti o comunque confluiscano contributi pubblici in conto capitale o in conto impianti, a prescindere dall'entità del contributo pubblico, utili e patrimonio questi ultimi dalla partecipazione ai quali sono totalmente escluse le azioni di categoria B;	Società ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile, limitatamente a quei patrimoni destinati all'interno dei quali siano conferiti o comunque confluiscano contributi pubblici in conto capitale o in conto impianti, a prescindere dall'entità del contributo pubblico, utili e patrimonio questi ultimi dalla partecipazione ai quali sono totalmente escluse le azioni di categoria B;
5.3.2 il diritto ad essere postergate totalmente alle azioni di categoria A in caso di riduzione del capitale sociale, nel senso che il valore nominale delle azioni di categoria B verrà inciso soltanto dopo che le perdite abbiano annullato il valore delle azioni di categoria A.	**5.3.2** il diritto ad essere postergate totalmente alle azioni di categoria A in caso di riduzione del capitale sociale, nel senso che il valore nominale delle azioni di categoria B verrà inciso soltanto dopo che le perdite abbiano annullato il valore delle azioni di categoria A.
5.4 La Società avrà facoltà di non	**5.4** La Società avrà facoltà di non

copia informatica per consultazione

emettere i relativi titoli azionari; in tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.	emettere i relativi titoli azionari; in tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
5.5 Il capitale sociale potrà essere aumentato, in relazione alla ammissione di nuovi soci o per affrontare specifici programmi sociali, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci approvata dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. In deroga al disposto dell'articolo 2342 comma 1 codice civile, il capitale sociale potrà essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimenti in natura o conferimenti di crediti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, sulla base di quanto stabilito in sede di decisione di aumento di capitale e nel rispetto dell'articolo	**5.5** Il capitale sociale potrà essere aumentato, in relazione alla ammissione di nuovi soci o per affrontare specifici programmi sociali, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci approvata dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. In deroga al disposto dell'articolo 2342 comma 1 codice civile, il capitale sociale potrà essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimenti in natura o conferimenti di crediti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, sulla base di quanto stabilito in sede di decisione di aumento di capitale e nel rispetto dell'articolo

copia informatica per consultazione

2343 codice civile.	2343 codice civile.
5.6 L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti, sia patrimoniali che amministrativi, spettanti ai possessori di tali azioni, ai sensi dell'articolo 2348 codice civile.	**5.6** L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti, sia patrimoniali che amministrativi, spettanti ai possessori di tali azioni, ai sensi dell'articolo 2348 codice civile.
5.7 In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni della medesima categoria possedute alla data di delibera dell'aumento; si applica l'art. 2441 del Codice Civile. Il diritto di opzione sussiste esclusivamente nell'ambito della medesima categoria di azioni, nel senso che il possesso delle azioni di categoria A non attribuisce un diritto di opzione in caso di emissione di azioni di categoria B e, viceversa, il possesso di azioni di categoria B non attribuisce diritto di opzione in caso	**5.7** In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni della medesima categoria possedute alla data di delibera dell'aumento; si applica l'art. 2441 del Codice Civile. Il diritto di opzione sussiste esclusivamente nell'ambito della medesima categoria di azioni, nel senso che il possesso delle azioni di categoria A non attribuisce un diritto di opzione in caso di emissione di azioni di categoria B e, viceversa, il possesso di azioni di categoria B non attribuisce diritto di opzione in caso

copia informatica per consultazione

di emissione di azioni di categoria A. Le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di opzione saranno stabiliti dalla Assemblea Straordinaria degli azionisti in sede di deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà essere escluso o limitato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti, contestualmente alla deliberazione di aumento di capitale; tale delibera dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ordinariamente l'aumento del capitale sarà deliberato ripartendo il numero complessivo di azioni da emettere tra azioni di categoria A e azioni di categoria B sulla base di	di emissione di azioni di categoria A. Le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di opzione saranno stabiliti dalla Assemblea Straordinaria degli azionisti in sede di deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà essere escluso o limitato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti, contestualmente alla deliberazione di aumento di capitale; tale delibera dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ordinariamente l'aumento del capitale sarà deliberato ripartendo il numero complessivo di azioni da emettere tra azioni di categoria A e azioni di categoria B sulla base di

copia informatica per consultazione

un rapporto proporzionale, tra le due categorie di azioni, identico al rapporto proporzionale esistente nel capitale sociale tra le medesime due categorie di azioni alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. Sarà facoltà della Assemblea Straordinaria dei soci deliberare aumenti di capitale non rispettando il rapporto proporzionale tra le due categorie di azioni di cui al presente comma 5.7, ovvero deliberando l'emissione di azioni con diritti diversi rispetto a quelli delle azioni di categoria A e di categoria B; in questo caso, sussistendo potenziale incisione dei dirittti dei soggetti di cui al capoverso 19.1.1 del comma 19.1 dell'articolo 19 del presente Statuto, la deliberazione della Assemblea Straordinaria di aumento del capitale dovrà essere approvata dalla o dalle Assemblee Speciali dei titolari di azioni	un rapporto proporzionale, tra le due categorie di azioni, identico al rapporto proporzionale esistente nel capitale sociale tra le medesime due categorie di azioni alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. Sarà facoltà della Assemblea Straordinaria dei soci deliberare aumenti di capitale non rispettando il rapporto proporzionale tra le due categorie di azioni di cui al presente comma 5.7, ovvero deliberando l'emissione di azioni con diritti diversi rispetto a quelli delle azioni di categoria A e di categoria B; in questo caso, sussistendo potenziale incisione dei dirittti dei soggetti di cui al capoverso 19.1.1 del comma 19.1 dell'articolo 19 del presente Statuto, la deliberazione della Assemblea Straordinaria di aumento del capitale dovrà essere approvata dalla o dalle Assemblee Speciali dei titolari di azioni

copia informatica per consultazione

potenzialmente incisi nei propri diritti, ai sensi del successivo articolo 19. In tale caso le assemblee speciali delibereranno a semplice maggioranza del relativo capitale sociale di categoria.	potenzialmente incisi nei propri diritti, ai sensi del successivo articolo 19. In tale caso le assemblee speciali delibereranno a semplice maggioranza del relativo capitale sociale di categoria.
5.8 Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 12.11.1997 n. 521, almeno un quinto del capitale sociale deve essere posseduto, in qualsiasi momento, da Enti o Soci pubblici. L'acquisto da parte di Soci privati di partecipazioni azionarie, sia di maggioranza che di minoranza, avviene previo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 12.11.1997 n. 521, e successive modificazioni ed integrazioni, o comunque ai sensi della legge tempo per tempo vigente. E' assicurata la piena osservanza di dette norme disponendosi che esse	**5.8** Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 12.11.1997 n. 521, almeno un quinto del capitale sociale deve essere posseduto, in qualsiasi momento, da Enti o Soci pubblici. L'acquisto da parte di Soci privati di partecipazioni azionarie, sia di maggioranza che di minoranza, avviene previo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 12.11.1997 n. 521, e successive modificazioni ed integrazioni, o comunque ai sensi della legge tempo per tempo vigente. E' assicurata la piena osservanza di dette norme disponendosi che esse

copia informatica per consultazione

debbano in ogni modo prevalere su qualsiasi altra disposizione di rango inferiore.	debbano in ogni modo prevalere su qualsiasi altra disposizione di rango inferiore.
5.9 Qualora le azioni siano colpite da pignoramento o da sequestro o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, tramite raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.	**5.9** Qualora le azioni siano colpite da pignoramento o da sequestro o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, tramite raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.
5.10 Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.	**5.10** Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
5.11 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere eseguita sino a quando le azioni	**5.11** La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere eseguita sino a quando le azioni

copia informatica per consultazione

precedentemente emesse non saranno state interamente liberate.	precedentemente emesse non saranno state interamente liberate.
5.12 Con riferimento all'articolo 2352 del codice civile, si conviene espressamente che, in caso di pegno ovvero di usufrutto, il diritto di voto spetti al Socio e non al creditore pignoratizio ovvero all'usufruttuario.	**5.12** Con riferimento all'articolo 2352 del codice civile, si conviene espressamente che, in caso di pegno ovvero di usufrutto, il diritto di voto spetti al Socio e non al creditore pignoratizio ovvero all'usufruttuario.
5.13 In caso di trasferimento mortis causa, è data facoltà alla Società di acquistare le azioni del de cuius ovvero, in alternativa, accettare in qualità di Soci gli eredi. La liquidazione di cui sopra avverrà sulla base di una situazione patrimoniale specifica alla data di morte del de cuius con le modalità stabilite dal successivo articolo 10 in tema di recesso.	**5.13** In caso di trasferimento mortis causa, è data facoltà alla Società di acquistare le azioni del de cuius ovvero, in alternativa, accettare in qualità di Soci gli eredi. La liquidazione di cui sopra avverrà sulla base di una situazione patrimoniale specifica alla data di morte del de cuius con le modalità stabilite dal successivo articolo 10 in tema di recesso.
Articolo 6 - Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o amministrativi.	**Articolo 6 - Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o amministrativi.**
6.1 L'Assemblea Straordinaria dei Soci,	**6.1** L'Assemblea Straordinaria dei Soci,

copia informatica per consultazione

con le maggioranze di cui all'articolo 17 secondo comma dello Statuto, a fronte di apporti di Soci o di terzi, anche di opera o di servizi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, consistenti in certificati di partecipazione dotati del diritto di partecipare agli utili, se del caso in misura maggiore rispetto al diritto spettante alle azioni, e postergati nelle perdite, aventi contenuto patrimoniale o amministrativo, meglio definiti dall'Assemblea nella delibera di emissione ed eventualmente riportati dal presente Statuto, con esclusione della possibilità di attribuire il diritto di voto nell'assemblea generale della Società.	con le maggioranze di cui all'articolo 17 secondo comma dello Statuto, a fronte di apporti di Soci o di terzi, anche di opera o di servizi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, consistenti in certificati di partecipazione dotati del diritto di partecipare agli utili, se del caso in misura maggiore rispetto al diritto spettante alle azioni, e postergati nelle perdite, aventi contenuto patrimoniale o amministrativo, meglio definiti dall'Assemblea nella delibera di emissione ed eventualmente riportati dal presente Statuto, con esclusione della possibilità di attribuire il diritto di voto nell'assemblea generale della Società.
6.2 La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari partecipativi	**6.2** La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari partecipativi

copia informatica per consultazione

disporrà in ordine alla ammissibilità della loro circolazione e, ove ammessa, alla legge della loro circolazione. La medesima deliberazione disciplinerà, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e per quanto da esso o dalla legge non direttamente disposto, le modalità e le condizioni di emissione, i diritti conferiti dagli strumenti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.	disporrà in ordine alla ammissibilità della loro circolazione e, ove ammessa, alla legge della loro circolazione. La medesima deliberazione disciplinerà, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e per quanto da esso o dalla legge non direttamente disposto, le modalità e le condizioni di emissione, i diritti conferiti dagli strumenti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.
Articolo 7 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.	**Articolo 7 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.**
7.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e nei limiti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.	**7.1** La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e nei limiti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.
7.2 La deliberazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dall'articolo 2447 ter codice civile, deve indicare esplicitamente se, tra i beni e i	**7.2** La deliberazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dall'articolo 2447 ter codice civile, deve indicare esplicitamente se, tra i beni e i

copia informatica per consultazione

rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato, siano presenti o è previsto siano presenti contributi pubblici in conto capitale o in conto impianti, anche ai fini di cui al comma 5.2 dell'articolo 5 dello Statuto.	rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato, siano presenti o è previsto siano presenti contributi pubblici in conto capitale o in conto impianti, anche ai fini di cui al comma 5.2 dell'articolo 5 dello Statuto.
Articolo 8 - Finanziamenti alla Società.	**Articolo 8 - Finanziamenti alla Società.**
8.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società dai Soci, anche non in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, che risultino iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 3 (tre) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).	**8.1** I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società dai Soci, anche non in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, che risultino iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 3 (tre) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

copia informatica per consultazione

8.2 Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi. L'Assemblea, qualora determini la fruttuosità dei finanziamenti determinerà anche il tasso degli interessi. La Società, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, potrà altresì ottenere finanziamenti anche da non soci, con obbligo di rimborso.	**8.2** Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi. L'Assemblea, qualora determini la fruttuosità dei finanziamenti determinerà anche il tasso degli interessi. La Società, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, potrà altresì ottenere finanziamenti anche da non soci, con obbligo di rimborso.
Articolo 9 - Obbligazioni.	**Articolo 9 - Obbligazioni.**
9.1 La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, previa conforme deliberazione da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, deliberazione che determinerà anche le modalità di collocamento e di estinzione e la misura dell'interesse da	**9.1** La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, previa conforme deliberazione da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, deliberazione che determinerà anche le modalità di collocamento e di estinzione e la misura dell'interesse da

copia informatica per consultazione

corrispondere. **Articolo 10 - Recesso del Socio.** **10.1** Il Socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile. Per quanto qui non esplicitamente disciplinato, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 2437 bis a 2437 quater del codice civile. **10.2** Il Socio che intenda recedere deve comunicare la propria intenzione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che la legittima. A tal fine l'Organo Amministrativo deve tempestivamente comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo per i Soci stessi al sorgere del diritto	corrispondere. **Articolo 10 - Recesso del Socio.** **10.1** Il Socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile. Per quanto qui non esplicitamente disciplinato, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 2437 bis a 2437 quater del codice civile. **10.2** Il Socio che intenda recedere deve comunicare la propria intenzione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che la legittima. A tal fine l'Organo Amministrativo deve tempestivamente comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo per i Soci stessi al sorgere del diritto

copia informatica per consultazione

di recesso. In detta comunicazione devono essere elencati: **10.2.1** le generalità del Socio recedente; **10.2.2** il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; **10.2.3** il numero e il valore nominale delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.	di recesso. In detta comunicazione devono essere elencati: **10.2.1** le generalità del Socio recedente; **10.2.2** il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; **10.2.3** il numero e il valore nominale delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
10.3 La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la stessa giunga all'indirizzo della Società. Se in questo lasso	**10.3** La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la stessa giunga all'indirizzo della Società. Se in questo lasso

copia informatica per consultazione

temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica della decisione al recedente.	temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica della decisione al recedente.
10.4 Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.	**10.4** Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
10.5 La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata dal recedente e dalla Società di comune accordo. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il valore sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del	**10.5** La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata dal recedente e dalla Società di comune accordo. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il valore sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del

copia informatica per consultazione

Tribunale di Reggio Emilia su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, dell'avviamento, di ogni altra circostanza e condizione significativa ai sensi dell'articolo 2437 ter codice civile. Le spese della perizia dell'esperto sono a carico per metà del Socio recedente e per metà a carico della Società; qualora tuttavia dalla perizia emerga che il valore delle azioni oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento a quanto richiesto dal Socio recedente, l'intero costo della perizia grava sul recedente.	Tribunale di Reggio Emilia su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, dell'avviamento, di ogni altra circostanza e condizione significativa ai sensi dell'articolo 2437 ter codice civile. Le spese della perizia dell'esperto sono a carico per metà del Socio recedente e per metà a carico della Società; qualora tuttavia dalla perizia emerga che il valore delle azioni oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento a quanto richiesto dal Socio recedente, l'intero costo della perizia grava sul recedente.
10.6 L'esercizio del recesso non può essere esercitato e se già esercitato	**10.6** L'esercizio del recesso non può essere esercitato e se già esercitato

copia informatica per consultazione

è privo di efficacia, qualora entro novanta giorni la Società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.	è privo di efficacia, qualora entro novanta giorni la Società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
Titolo III **Gli Organi della Società.** **L'Assemblea.**	**Titolo III** **Gli Organi della Società.** **L'Assemblea.**
Articolo 11 - Assemblea.	**Articolo 11 - Assemblea.**
11.1 L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.	**11.1** L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.
11.2 Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 c.c.	**11.2** Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 c.c.
Articolo 12 - Luogo di convocazione.	**Articolo 12 - Luogo di convocazione.**
12.1 L'Assemblea è convocata presso la sede della Società oppure altrove, purchè in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.	**12.1** L'Assemblea è convocata presso la sede della Società oppure altrove, purchè in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.
Articolo 13 - Convocazione.	**Articolo 13 - Convocazione.**
13.1 L'Assemblea Ordinaria è obbligatoriamente convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	**13.1** L'Assemblea Ordinaria è obbligatoriamente convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

copia informatica per consultazione

13.2 Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, si applica il maggior termine di 180 (centottanta) giorni.	**13.2** Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, si applica il maggior termine di 180 (centottanta) giorni.
13.3 L'Assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo Amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai Soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.	**13.3** L'Assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo Amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai Soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.
13.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai Soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi	**13.4** L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai Soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi

copia informatica per consultazione

sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.	sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.
13.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e la maggioranza dell'Organo di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei	**13.5** In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e la maggioranza dell'Organo di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei

copia informatica per consultazione

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali si ritenga non sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al presente comma 13.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo non presenti.	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali si ritenga non sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al presente comma 13.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo non presenti.
Articolo 14 - Intervento in Assemblea.	**Articolo 14 - Intervento in Assemblea. Esercizio dei diritti dei Soci Pubblici.**
14.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.	**14.1** Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.
14.2 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:	**14.2** L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso,

copia informatica per consultazione

14.2.1 sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; **14.2.2** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; **14.2.3** sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; **14.2.4** ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	è necessario che: **14.2.1** sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; **14.2.2** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; **14.2.3** sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; **14.2.4** ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di

copia informatica per consultazione

audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
14.3 Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'Assemblea.	**14.3** Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'Assemblea.
14.4 In caso di Socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottraggono dal valore nominale del capitale sociale le azioni delle quali è titolare il Socio in conflitto d'interessi.	**14.4** In caso di Socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottraggono dal valore nominale del capitale sociale le azioni delle quali è titolare il Socio in conflitto d'interessi.
14.5 Ai fini della totalitarietà dell'Assemblea, occorre che gli	**14.5** Ai fini della totalitarietà

copia informatica per consultazione

Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi, agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e ai membri dell'Organo di Controllo che siano rimasti assenti nonché, se nominato, al Revisore Contabile.	dell'Assemblea, occorre che gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi, agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e ai membri dell'Organo di Controllo che siano rimasti assenti nonché, se nominato, al Revisore Contabile. **14.6** I diritti del socio, per quanto attiene ciascun Socio Pubblico, sono esercitati per il Comune dal Sindaco, per la Provincia dal Presidente e per la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia dall'Organo

copia informatica per consultazione

Articolo 15 - Rappresentanza. **15.1** La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato in originale chirografo o via posta elettronica certificata con firma digitale. In quest'ultimo caso la trasmissione deve avvenire anche all'indirizzo pec della Società. **15.2** La delega non può essere conferita in via generale o per più assemblee, ma esclusivamente in relazione a ciascuna singola assemblea. La delega non può essere rilasciata in bianco. **15.3** La delega non può essere conferita agli Amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo e ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dell'Organo Amministrativo o dell'Organo di Controllo o ai	Amministrativo dell'Ente. Il titolare del diritto ha facoltà di nominare un proprio delegato per il suo esercizio, con potere di sostituirlo tempo per tempo, a condizione che non vi siano due o più delegati contemporaneamente. **Articolo 15 - Rappresentanza.** **15.1** La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato in originale chirografo o via posta elettronica certificata con firma digitale. In quest'ultimo caso la trasmissione deve avvenire anche all'indirizzo pec della Società. **15.2** La delega non può essere conferita in via generale o per più assemblee, ma esclusivamente in relazione a ciascuna singola assemblea. La delega non può essere rilasciata in bianco. **15.3** La delega non può essere conferita agli Amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo e ai

copia informatica per consultazione

dipendenti di questi.	dipendenti della Società né ~~alle~~ delle società da essa controllate o ai membri dell'Organo Amministrativo o dell'Organo di Controllo o ai dipendenti di questi.
Articolo 16 - Presidenza.	**Articolo 16 - Presidenza.**
16.1 La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ovvero, in caso di loro impedimento o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come presidente, a maggioranza semplice del capitale presente, uno qualsiasi degli intervenuti.	**16.1** La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ovvero, in caso di loro impedimento o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come presidente, a maggioranza semplice del capitale presente, uno qualsiasi degli intervenuti.
16.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo.	**16.2** Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un
16.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	

copia informatica per consultazione

costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.	notaio designato dall'Organo Amministrativo.
16.4 Il verbale deve indicare, quantomeno:	**16.3** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
16.4.1 la data dell'Assemblea;	**16.4** Il verbale deve indicare, quantomeno:
16.4.2 anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;	**16.4.1** la data dell'Assemblea;
16.4.3 le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	**16.4.2** anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
16.5 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti	**16.4.3** le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o

copia informatica per consultazione

all'ordine del giorno.	dissenzienti.
16.6 Il verbale dell'Assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'Assemblea.	**16.5** Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
16.7 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.	**16.6** Il verbale dell'Assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'Assemblea.
Articolo 17 - Quorum.	**16.7** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
17.1 L'Assemblea Ordinaria:	
17.1.1 in prima convocazione, è validamente costituita con	

copia informatica per consultazione

l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; **17.1.2** in seconda o ulteriore convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. **17.2** L'Assemblea Straordinaria: **17.2.1** in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; le sue deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza del Capitale Sociale; **17.2.2** in seconda o ulteriore convocazione, delibera con il	**Articolo 17 - Quorum.** **17.1** L'Assemblea Ordinaria: **17.1.1** in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; **17.1.2** in seconda o ulteriore convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. **17.2** L'Assemblea Straordinaria: **17.2.1** in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; le sue deliberazioni sono valide se prese con la

copia informatica per consultazione

voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del Capitale Sociale. **17.3** Per gli aumenti di Capitale Sociale vale quanto disciplinato dal comma 5.5 dell'articolo 5 del presente Statuto. Restano comunque salve le disposizioni normative ovvero le disposizioni contenute all'interno del presente Statuto che, per particolari delibere, richiedano diverse specifiche maggioranze. **Articolo 18 - Deliberazioni dell'Assemblea.** **18.1** Spetta all'Assemblea Ordinaria: **18.1.1** deliberare nelle materie previste dall'articolo 2364 codice civile; **18.1.2** deliberare in ordine alla scelta tra Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico, nominare i membri del Consiglio di Amministrazione o nominare l'Amministratore	maggioranza del Capitale Sociale; **17.2.2** in seconda o ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del Capitale Sociale. **17.3** Per gli aumenti di Capitale Sociale vale quanto disciplinato dal comma 5.5 dell'articolo 5 del presente Statuto. Restano comunque salve le disposizioni normative ovvero le disposizioni contenute all'interno del presente Statuto che, per particolari delibere, richiedano diverse specifiche maggioranze. **Articolo 18 - Deliberazioni dell'Assemblea. Requisiti di procedibilità per alcune deliberazioni ad oggetto specifico.** **18.1** Spetta all'Assemblea Ordinaria: **18.1.1** deliberare nelle materie previste dall'articolo 2364 codice civile; **18.1.2** deliberare in ordine

copia informatica per consultazione

Unico; **18.1.3** nominare i componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti; **18.1.4** approvare il bilancio dell'esercizio e le relazioni accompagnatorie previste per legge; **18.1.5** approvare le direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico; **18.1.6** deliberare sulle necessarie autorizzazioni all'Organo Amministrativo per compiere operazioni immobiliari di valore superiore ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) nonché per l' acquisto di partecipazioni di controllo in altri enti o società;	alla scelta tra Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico, nominare i membri del Consiglio di Amministrazione o nominare l'Amministratore Unico; **18.1.3** nominare i componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione dei conti; **18.1.4** approvare il bilancio dell'esercizio e le relazioni accompagnatorie previste per legge; **18.1.5** approvare le direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico; **18.1.6** deliberare sulle necessarie autorizzazioni all'Organo Amministrativo per

copia informatica per consultazione

18.1.7 deliberare la approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti, sia di massima che esecutivi, inerenti la costruzione di immobili;	compiere operazioni immobiliari di valore superiore ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) nonché per l' acquisto di partecipazioni di controllo in altri enti o società;
18.1.8 autorizzare la realizzazione, la ristrutturazione, il restauro o comunque l'acquisto, sotto qualsiasi forma, di immobili laddove l'intervento comporti un onere per la società superiore ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) nonché la concessione di ipoteche o privilegi sui beni sociali;	**18.1.7** deliberare la approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti, sia di massima che esecutivi, inerenti la costruzione di immobili;
18.1.9 autorizzare la assunzione di mutui, finanziamenti o prestiti di qualsiasi tipo presso istituti di credito o soggetti giuridici di qualsiasi tipo per importi superiori a euro 100.000,00 (centomila/00) nonché la	**18.1.8** autorizzare la realizzazione, la ristrutturazione, il restauro o comunque l'acquisto, sotto qualsiasi forma, di immobili laddove l'intervento comporti un onere per la società superiore ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) nonché la concessione di ipoteche o privilegi sui beni sociali;
	18.1.9 autorizzare la assunzione di mutui,

copia informatica per consultazione

prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie in genere; **18.1.10** deliberare in merito al compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale, prendendo a riferimento in quest'ultimo caso le tariffe professionali; **18.1.11** deliberare su ogni altra materia riservata dalla legge o dal presente Statuto. **18.2** Spetta all'Assemblea Straordinaria: **18.2.1** deliberare nelle materie previste dall'articolo 2365 codice civile; **18.2.2** deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello Statuto; **18.2.3** decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società; **18.2.4** decidere su qualsiasi	finanziamenti o prestiti di qualsiasi tipo presso istituti di credito o soggetti giuridici di qualsiasi tipo per importi superiori a euro 100.000,00 (centomila/00) nonché la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie in genere; **18.1.10** deliberare in merito al compenso degli Amministratori, ~~e~~ dei membri del Collegio Sindacale, del soggetto incaricato della Revisione dei Conti, prendendo a riferimento, ~~in quest'ultimo caso~~ per questi, le tariffe professionali; **18.1.11** deliberare su ogni altra materia riservata dalla legge o dal presente Statuto. **18.2** Spetta all'Assemblea Straordinaria: **18.2.1** deliberare nelle materie previste dall'articolo 2365 codice civile;

copia informatica per consultazione

altro argomento di sua competenza, in forza della legge o del presente Statuto, nonché su ogni argomento che l'Organo Amministrativo sottoponga alla sua approvazione.	**18.2.2** deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello Statuto; **18.2.3** decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società; **18.2.4** decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza della legge o del presente Statuto, nonché su ogni argomento che l'Organo Amministrativo sottoponga alla sua approvazione. **18.3** Possono essere sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea soltanto nel caso in cui sia previamente intervenuta la positiva deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia, del Consiglio Provinciale della Provincia di Reggio Emilia, dell'Organo Amministrativo della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia (nel

copia informatica per consultazione

	presente statuto, indicati anche come "*Soci Pubblici*"), ai sensi dell'articolo 7 comma 1 e 7 nonché dell'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le decisioni afferenti gli oggetti di seguito elencati: **18.3.1** le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; **18.3.2** la trasformazione della società; **18.3.3** il trasferimento della sede sociale all'estero; **18.3.4** la revoca dello stato di liquidazione. **18.4** Possono essere sottoposte all'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni in società già costituite ovvero la partecipazione in società costituende soltanto nel caso in cui sia previamente

copia informatica per consultazione

Articolo 19 - Assemblee Speciali. **19.1** Si riuniscono in Assemblee Speciali, avendone diritto al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidano sui loro diritti: **19.1.1** per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie; **19.1.2** per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del Codice Civile, in conformità	intervenuta in merito la favorevole deliberazione degli organi dei Soci Pubblici di cui al precedente comma 18.3, ai sensi, per gli effetti e in conformità all'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, trattandosi di deliberazioni aventi ad oggetto partecipazioni indirette da parte di Amministrazioni Pubbliche. In alternativa, la deliberazione dell'Assemblea della società dovrà subordinare esplicitamente la propria efficacia alla favorevole deliberazione degli organi dei Soci Pubblici predetti, ai sensi, per gli effetti e in conformità all'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. **18.5** E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 11 comma 9 lettera d) del d.lgs. 18 giugno 2016 n. 175, di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. **18.6** La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è

copia informatica per consultazione

all'articolo 6 del presente Statuto; **19.1.3** per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni. **19.2** Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 19.1 sono inefficaci se non approvate dall'Assemblea Speciale. **19.3** L'Assemblea Speciale: **19.3.1** nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente; **19.3.2** approva o rigetta le delibere dell'Assemblea Generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; **19.3.3** delibera sulla proposta di concordato preventivo e di	limitata ai casi previsti dalla legge. Trova applicazione il disposto dell'articolo 11 comma 13 d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175. **Articolo 19 - Assemblee Speciali.** **19.1** Si riuniscono in Assemblee Speciali, avendone diritto al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidano sui loro diritti: **19.1.1** per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie; **19.1.2** per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del Codice Civile, in conformità all'articolo 6 del presente Statuto; **19.1.3** per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

copia informatica per consultazione

amministrazione controllata; **19.3.4** delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto, approvandone il rendiconto; **19.3.5** delibera sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce; **19.3.6** delibera sulle altre materie di interesse comune. **19.4** La convocazione della Assemblea Speciale avviene su iniziativa del suo rappresentante comune, dell'Organo Amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.	**19.2** Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 19.1 sono inefficaci se non approvate dall'Assemblea Speciale. **19.3** L'Assemblea Speciale: **19.3.1** nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente; **19.3.2** approva o rigetta le delibere dell'Assemblea Generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; **19.3.3** delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata; **19.3.4** delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti,

copia informatica per consultazione

19.5 La procedura inerente lo svolgimento della Assemblea Speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea della Società. **19.6** La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. **19.7** Amministratori e componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di partecipare senza voto alla Assemblea Speciale. **19.8** Le delibere della Assemblea Speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 codice civile. **19.9** Ai Soci spetta il diritto di agire individualmente, laddove l'Assemblea Speciale non abbia deliberato in merito. **19.10** Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 codice civile. **19.11** La forma e le maggioranze	degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto, approvandone il rendiconto; **19.3.5** delibera sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce; **19.3.6** delibera sulle altre materie di interesse comune. **19.4** La convocazione della Assemblea Speciale avviene su iniziativa del suo rappresentante comune, dell'Organo Amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa. **19.5** La procedura inerente lo svolgimento della Assemblea Speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea della

copia informatica per consultazione

delle Assemblee Speciali sono quelle delle Assemblee Straordinarie. **Articolo 20 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari.** **20.1** L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai Soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. **Titolo IV** **Gli Organi della Società. L'Organo Amministrativo.** **Articolo 21 - Amministrazione della Società.** **21.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea dei Soci, ovvero da un Amministratore Unico, anche non socio, nominato dall'Assemblea.	Società. **19.6** La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. **19.7** Amministratori e componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di partecipare senza voto alla Assemblea Speciale. **19.8** Le delibere della Assemblea Speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 codice civile. **19.9** Ai Soci spetta il diritto di agire individualmente, laddove l'Assemblea Speciale non abbia deliberato in merito. **19.10** Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 codice civile. **19.11** La forma e le maggioranze delle Assemblee Speciali sono quelle delle Assemblee Straordinarie. **Articolo 20 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari.**

copia informatica per consultazione

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. **21.2** L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari quali, a titolo esemplificativo, l'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011 n. 120 e del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, costituite in Italia e controllate dalle PP.AA., ai sensi*	**20.1** L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai Soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. **Titolo IV** **Gli Organi della Società. L'Organo Amministrativo.** **Articolo 21 - Amministrazione della Società.** ~~**21.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea dei Soci, ovvero da un Amministratore Unico, anche non socio, nominato dall'Assemblea. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili~~.

copia informatica per consultazione

dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.120", almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato. **21.3** Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, a pena di decadenza, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno	**21.1** La gestione della società spetta, di norma, ad un Amministratore Unico, anche non socio, ovvero, a scelta dell'Assemblea e nei limiti di legge, ad un Consiglio di Amministrazione. L'assemblea, nel caso in cui opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, deve farlo assumendo delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175 nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto. Nel caso in cui l'Assemblea, disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico, il Consiglio è composto da 3 (tre) membri, anche non soci. Nella scelta degli amministratori membri

copia informatica per consultazione

nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare pro tempore vigente.	del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
21.4 Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente.	**~~21.2~~** ~~L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari quali, a titolo esemplificativo, l'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011 n. 120 e del D.P.R. 30~~
21.5 I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente uno per uno, due o tre secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e	

copia informatica per consultazione

verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.	~~novembre 2012, n. 251 *"Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, costituite in Italia e controllate dalle PP.AA., ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.120"*, almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato.~~
21.6 Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, all'esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno	**21.2** L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia previsti dall'articolo 11 comma 1 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e dalle norme ivi richiamate. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che

copia informatica per consultazione

rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.	si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 2382 codice civile, coloro che non sono in possesso dei requisiti personali di cui al capoverso precedente, coloro per i quali la nomina trovi ostacolo in disposizioni di legge. Trovano applicazione i divieti e i limiti di cui all'articolo 11 comma 8 del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175.
21.7 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui per deliberazione dell'Assemblea la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non avvenga sulla base di liste, ovvero nel caso in cui l'Assemblea opti per la nomina di un Amministratore Unico, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i	**21.3** Salvo diversa deliberazione, ~~dell'Assemblea~~ nel caso in cui l'Assemblea opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti ~~del Consiglio di Amministrazione~~ avverrà sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere un numero di

copia informatica per consultazione

generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. **21.8** Gli Amministratori così nominati durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 1994, n. 444, qualora l'Organo Amministrativo non sia ricostituito alla suindicata scadenza, lo stesso Organo Amministrativo si intende prorogato in carica per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla medesima data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio. Per tutto il suddetto periodo di proroga l'Organo Amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di	candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, a pena di decadenza, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare pro tempore vigente. **21.4** Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente. **21.5** I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente uno per uno, due o tre secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

copia informatica per consultazione

ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.	I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.
21.9 Gli Amministratori sono rieleggibili.	**21.6** Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, all'esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad
21.10 La cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione comporta l'immediata decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, così come nel caso di cessazione dell'Amministratore Unico, si applicherà il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile.	
21.11 Gli Amministratori possono essere revocati con delibera dell'Assemblea, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto all'Amministratore revocato a titolo di indennizzo o risarcimento del danno anche in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di Amministratore della	

copia informatica per consultazione

Società quale accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia a qualsivoglia indennità o risarcimento del danno quale conseguenza della eventuale revoca ante tempus.	assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. **21.7** Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui per deliberazione dell'Assemblea la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non avvenga sulla base di liste, ovvero nel caso in cui l'Assemblea opti per la nomina di un Amministratore Unico, l'Assemblea delibera con le

copia informatica per consultazione

	maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. **21.8** Gli Amministratori così nominati durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 1994, n. 444, qualora l'Organo Amministrativo non sia ricostituito alla suindicata scadenza, lo stesso Organo Amministrativo si intende prorogato in carica per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla medesima data dell'Assemblea convocata per

copia informatica per consultazione

Articolo 22 - Presidente, Vice Presidente. Consigliere delegato. **22.1** Salvo che l'Assemblea dei Soci abbia provveduto alla sua nomina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto fra i suoi membri dal Consiglio stesso. **22.2** Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare altresì un Vice-Presidente, con o senza poteri delegati, ed ha facoltà di nominare uno o più Consiglieri Delegati e un Comitato esecutivo, attribuendo loro specifiche deleghe attinenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Società. La carica di Presidente e, in caso di nomina, quella di Consigliere Delegato possono essere affidate ad una medesima persona. **22.3** Gli Amministratori titolari di deleghe devono riferire al Consiglio di Amministrazione in merito al loro operato, nell'ambito della delega	l'approvazione del Bilancio. Per tutto il suddetto periodo di proroga l'Organo Amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. **21.9** Gli Amministratori sono rieleggibili. **21.10** La cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione comporta l'immediata decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, così come nel caso di cessazione dell'Amministratore Unico, si applicherà il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile. **21.11** Gli Amministratori possono essere revocati con delibera dell'Assemblea, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto all'Amministratore revocato a titolo di indennizzo o

copia informatica per consultazione

conferita, attraverso rendiconto scritto trimestrale. **22.4** L'Organo Amministrativo può nominare direttori, procuratori ad negotia ed ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. **Articolo 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.** **23.1** Il Consiglio si raduna, in Italia o in	risarcimento del danno anche in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di Amministratore della Società quale accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia a qualsivoglia indennità o risarcimento del danno quale conseguenza della eventuale revoca ante tempus. **Articolo 22 - Presidente, Vice Presidente. Consigliere delegato.** **22.1** Salvo che l'Assemblea dei Soci abbia provveduto alla sua nomina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto fra i suoi membri dal Consiglio stesso. ~~**22.2** Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare altresì un Vice-Presidente, con o senza poteri delegati, ed ha facoltà di nominare uno o più Consiglieri Delegati e un Comitato esecutivo, attribuendo loro specifiche deleghe attinenti alla~~

copia informatica per consultazione

altro paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Presidente dell'Organo di Controllo o, se diverso, dal soggetto incaricato del controllo contabile sulla Società.	~~gestione ordinaria e straordinaria della Società. La carica di Presidente e, in caso di nomina, quella di Consigliere Delegato possono essere affidate ad una medesima persona.~~
23.2 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, della cui sussistenza dovrà essere dato atto nel relativo verbale:	**22.2** Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vicepresidente al solo ed esclusivo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, fermo restando che la attribuzione della carica di Vicepresidente non comporterà il riconoscimento di qualsivoglia compenso aggiuntivo.
23.2.1 che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	**22.3** Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo Consigliere Delegato. E' altresì consentita l'attribuzione di deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea nel caso in cui siano già state attribuite deleghe a un Consigliere diverso dal Presidente.
23.2.2 che sia consentito al	**22.4** Gli Amministratori titolari di deleghe devono riferire al Consiglio

copia informatica per consultazione

Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; **23.2.3** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; **23.2.4** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. **23.3** In caso di teleconferenza il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. **23.4** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	di Amministrazione in merito al loro operato, nell'ambito della delega conferita, attraverso rendiconto scritto trimestrale. **22.5** L'Organo Amministrativo può nominare direttori, procuratori ad negotia ed ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. **Articolo 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.** **23.1** Il Consiglio si raduna, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Presidente dell'Organo di Controllo o, se diverso, dal soggetto incaricato del controllo contabile sulla Società. **23.2** E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, della cui

copia informatica per consultazione

dal Presidente del Consiglio o, in caso di suo impedimento, dal VicePresidente eventualmente in carica. In caso di assenza o impedimento anche del VicePresidente eventualmente in carica, le riunioni consiliari sono presiedute dal più anziano tra i consiglieri presenti. **23.5** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, anche se estraneo al Consiglio, eletto in apertura della seduta. **Articolo 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.** **24.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da un suo delegato con lettera raccomandata, a mezzo telefax, a mezzo posta elettronica o mezzo equivalente che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento,	sussistenza dovrà essere dato atto nel relativo verbale: **23.2.1** che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; **23.2.2** che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; **23.2.3** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; **23.2.4** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

copia informatica per consultazione

indicante la data, l'ora, il luogo e la causale della riunione, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
24.2 In caso di urgenza i termini di convocazione di Amministratori e Sindaci sono ridotti a un giorno libero prima della data della riunione dell'Organo Amministrativo.	**23.3** In caso di teleconferenza il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.
24.3 Saranno tuttavia valide le sedute, anche non convocate nel rispetto delle formalità di cui sopra, purché vi prenda parte la totalità dei componenti in carica dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.	**23.4** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente eventualmente in carica. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente eventualmente in carica, le riunioni consiliari sono presiedute dal più anziano tra i consiglieri presenti.
Articolo 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.	**23.5** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da un processo verbale firmato dal Presidente e dal
25.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica fra i quali vi sia anche il	

copia informatica per consultazione

Presidente o il VicePresidente se nominato. **25.2** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le materie di seguito indicate per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica: **25.2.1** predisposizione dell'organica programmazione ed elaborazione delle direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari; **25.2.2** elaborazione delle proposte di modifica statutaria da sottoporsi all'approvazione assembleare; **25.2.3** nomina e revoca del Direttore Generale;	Segretario, anche se estraneo al Consiglio, eletto in apertura della seduta. **Articolo 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.** **24.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da un suo delegato con lettera raccomandata, a mezzo telefax, a mezzo posta elettronica o mezzo equivalente che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, indicante la data, l'ora, il luogo e la causale della riunione, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. **24.2** In caso di urgenza i termini di convocazione di Amministratori e Sindaci sono ridotti a un giorno libero prima della data della riunione dell'Organo Amministrativo. **24.3** Saranno tuttavia valide le sedute, anche non convocate nel rispetto

copia informatica per consultazione

25.2.4 partecipazione della Società a enti, istituti, organismi e società qualora l'importo della partecipazione sia superiore alla somma di euro cinquecentomila e ferma restando l'autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente Statuto; **25.2.5** redazione di eventuali regolamenti esecutivi relativi all'applicazione dello Statuto; **25.2.6** delega di proprie attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega. **25.3** In caso di parità di voti prevale, in ogni caso, il voto di colui il quale presiede l'adunanza consiliare. **Articolo 26 - Poteri dell'Organo**	delle formalità di cui sopra, purché vi prenda parte la totalità dei componenti in carica dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. **Articolo 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.** **25.1** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica fra i quali vi sia anche il Presidente o il Vicepresidente, se nominato. **25.2** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le materie di seguito indicate per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica: **25.2.1** predisposizione

copia informatica per consultazione

Amministrativo. **26.1** L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, eccettuato solo quanto per legge è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea dei Soci. **26.2** Spetta inoltre all'Organo Amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 2365 C.C.: **26.2.1** l'istituzione e la soppressione, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e agenzie; **26.2.2** l'adozione delle deliberazioni necessarie per garantire gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; **26.2.3** l'indicazione di quelli che, tra gli Amministratori, hanno la rappresentanza della	dell'organica programmazione ed elaborazione delle direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari; **25.2.2** elaborazione delle proposte di modifica statutaria da sottoporsi all'approvazione assembleare; **25.2.3** nomina e revoca del Direttore Generale; **25.2.4** partecipazione della Società a enti, istituti, organismi e società qualora l'importo della partecipazione sia superiore alla somma di euro cinquecentomila, ~~e~~ fermi restando l'autorizzazione assembleare ~~nei casi previsti dal presente Statuto~~ e i requisiti di procedibilità previsti dal presente Statuto; **25.2.5** redazione di eventuali regolamenti esecutivi relativi

copia informatica per consultazione

Società; **26.2.4** la costituzione dei patrimoni destinati di cui all'articolo 7 del presente Statuto. **26.3** L'Organo Amministrativo corrisponde alle esigenze informative degli Enti Locali soci fornendo i Report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'articolo 147 quater del D.Lgs. 267/2000.	all'applicazione dello Statuto; **25.2.6** delega di proprie attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, ad uno ~~o più~~ dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti della delega. **25.3** In caso di parità di voti prevale, in ogni caso, il voto di colui il quale presiede l'adunanza consiliare. **Articolo 26 - Poteri dell'Organo Amministrativo. Requisito di procedibilità per le deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni in società.** **26.1** L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, eccettuato solo quanto per legge è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea dei Soci. **26.2** Spetta inoltre all'Organo Amministrativo, ai sensi e per gli

copia informatica per consultazione

	effetti di cui al secondo comma dell'articolo 2365 codice civile: **26.2.1** l'istituzione e la soppressione ~~in Italia e all'estero~~ di sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e agenzie sul territorio italiano; **26.2.2** l'adozione delle deliberazioni necessarie per garantire gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; **26.2.3** l'indicazione di quello che, tra gli Amministratori, ha~~nno~~ la rappresentanza della Società, ferma restando la rappresentanza attribuita dallo Statuto al Presidente; **26.2.4** la costituzione dei patrimoni destinati di cui all'articolo 7 del presente Statuto. **26.3** Possono essere sottoposte all'Organo Amministrativo

copia informatica per consultazione

	deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni in società già costituite ovvero la partecipazione in società costituende soltanto nel caso in cui sia previamente intervenuta in merito la favorevole deliberazione degli organi dei Soci Pubblici di cui al comma 18.3 dell'articolo 18, ai sensi, per gli effetti e in conformità all'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, trattandosi di deliberazioni aventi ad oggetto partecipazioni indirette da parte di Amministrazioni Pubbliche. In alternativa, la deliberazione dell'Organo Amministrativo della società dovrà subordinare esplicitamente la propria efficacia alla favorevole deliberazione degli organi dei Soci Pubblici di cui sopra, ai sensi, per gli effetti e in conformità all'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
Articolo 27 - Compenso degli	**~~26.3~~** ~~L'Organo Amministrativo~~

copia informatica per consultazione

Amministratori. **27.1** Agli Amministratori spetterà un compenso così come determinato dall'Assemblea dei Soci, nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa. **27.2** La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e comunque nei limiti dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, così come determinato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, ultimo periodo, del Codice Civile, nonché delle vigenti disposizioni di legge.	~~corrisponde alle esigenze informative degli Enti Locali soci fornendo i Report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'articolo 147 quater del D.Lgs. 267/2000.~~ **26.4** L'Organo Amministrativo predispone annualmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 comma 2 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175: **26.4.1** una *"Relazione sul governo societario"*, a chiusura di ciascun esercizio sociale, Relazione che viene pubblicata contestualmente al Bilancio di Esercizio; **26.4.2** un *"Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale"* del cui contenuto informa l'Assemblea nell'ambito della Relazione di cui al precedente

copia informatica per consultazione

	capoverso 26.4.11 Nel caso in cui l'Organo Amministrativo ritenga di non integrare gli strumenti di governo societario con gli strumenti di cui all'articolo 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, o anche soltanto con alcuni di essi, darà conto della decisione, con succinta motivazione, all'interno della Relazione di cui al precedente capoverso 26.4.1. **26.5** Nel caso in cui, per effetto di modifiche normative, dovesse venir meno, per la società, l'obbligo di provvedere alla approvazione per ciascun esercizio, della Relazione e del Programma di cui al precedente comma 26.1, la società si adeguerà al dato normativo sopravvenuto senza necessità di ulteriore modifica statutaria, ferma restando la facoltà dell'Organo Amministrativo di provvedere comunque, su base volontaria, alla
Articolo 28 - Rappresentanze sociali. **28.1** La rappresentanza della Società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, sia in sede giudiziale sia	

copia informatica per consultazione

amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono all'Amministratore Unico o, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, al VicePresidente eventualmente nominato; competono, inoltre, al Consigliere Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferiti.	redazione dei predetti Relazione e Programma, o anche di uno soltanto tra essi.
28.2 Fatto salvo quanto previsto agli articoli che precedono, la rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere conferite dall'Organo Amministrativo a singoli Amministratori, nonché, a mezzo procura, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, peraltro sempre per determinati atti o categorie di atti.	**Articolo 27 - Compenso degli Amministratori.**
28.3 Il Presidente del Consiglio di	~~**27.1** Agli Amministratori spetterà un compenso così come determinato dall'Assemblea dei Soci, nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa.~~
	~~**27.2** La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e comunque nei limiti dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, così come determinato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, ultimo periodo, del Codice Civile, nonché delle vigenti~~

copia informatica per consultazione

Amministratore o l'Amministratore Unico possono conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza della Società in giudizio. **Titolo V** **Gli organi della Società. Il Collegio Sindacale. Revisione legale dei Conti.** **Articolo 29 - Il Collegio Sindacale.** **29.1** Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. **29.2** L'Assemblea nomina un membro effettivo ed i due membri supplenti	~~disposizioni di legge.~~ **27.1** I compensi spettanti agli amministratori, compresi quelli relativi alla attribuzione di specifiche deleghe, sono stabiliti dall'assemblea, nel rispetto dei limiti di legge e, in particolare, dei limiti di cui all'articolo 11 comma 6 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ovvero, fino all'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 11 comma 7 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. **27.2** La società non può corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato che siano stati deliberati in momento successivo allo svolgimento della attività. **27.3** La società non può prevedere, in alcun caso, la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. **27.4** Agli amministratori spetta il

copia informatica per consultazione

- questi ultimi appartenenti a due generi differenti - del Collegio Sindacale e ne determina - per tutta la durata dell'incarico - il compenso. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e 3, del Decreto del Ministero dei Trasporti del 12.11.1997 n. 521 è riservata al Ministero del Tesoro dello Stato Italiano (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale ed è riservata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) la nomina di un membro effettivo del Collegio. L'efficacia delle nomine ministeriali suddette, laddove esse siano tempestive e, dunque, precedenti l'Assemblea dei Soci avente ad oggetto la nomina dell'Organo di Controllo, decorre dalla data dell'Assemblea medesima.	rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. **27.5** Nessun ulteriore compenso, indennità o rimborso potrà essere corrisposto agli amministratori. **Articolo 28 - Rappresentanze sociali.** **28.1** La rappresentanza della Società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, sia in sede giudiziale sia amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono all'Amministratore Unico o, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, al Vicepresidente eventualmente nominato; competono, inoltre, al Consigliere Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferiti.
29.3 Nella composizione del Collegio Sindacale, previo coordinamento	**28.2** Fatto salvo quanto previsto agli

copia informatica per consultazione

con i Ministeri competenti, deve essere assicurato il rispetto dell'articolo 2397 codice civile ed essere altresì assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla data di efficacia delle disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, almeno un quinto dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.	articoli che precedono, la rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere conferite dall'Organo Amministrativo a singoli Amministratori, nonché, a mezzo procura, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, peraltro sempre per determinati atti o categorie di atti.
29.4 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi subentrano i supplenti in	**28.3** Il Presidente del Consiglio di Amministratore o l'Amministratore Unico possono conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza della Società in giudizio. **Titolo V** **Gli organi della Società. Il Collegio Sindacale. Revisione legale dei Conti.** **Articolo 29 - Il Collegio Sindacale.** **29.1** Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due

copia informatica per consultazione

ordine di età salvo che tale criterio suppletivo non sia atto a garantire l'equilibrio fra i generi nell'ambito dell'organo, ipotesi in cui il subentro avviene nell'ordine atto a garantire l'equilibrio dei generi nell'ambito dell'Organo di Controllo.	membri supplenti, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
29.5 Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. e alle altre disposizioni normative applicabili. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano e comunque con quello che garantisca l'equilibrio tra generi nell'ambito dell'organo.	**29.2** L'Assemblea nomina un membro effettivo ed i due membri supplenti - questi ultimi appartenenti a due generi differenti - del Collegio Sindacale e ne determina - per tutta la durata dell'incarico - il compenso. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e 3, del Decreto del Ministero dei Trasporti del 12.11.1997 n. 521 è riservata al Ministero del Tesoro dello Stato Italiano (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale ed è riservata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e
29.6 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito,	

copia informatica per consultazione

ferma restando l'applicazione del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, Legge 15 luglio 1994 n. 444.	dei Trasporti) la nomina di un membro effettivo del Collegio. L'efficacia delle nomine ministeriali suddette, laddove esse siano tempestive e, dunque, precedenti l'Assemblea dei Soci avente ad oggetto la nomina dell'Organo di Controllo, decorre dalla data dell'Assemblea medesima.
29.7 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.	**29.3** Nella composizione del Collegio Sindacale, previo coordinamento con i Ministeri competenti, deve essere assicurato il rispetto dell'articolo 2397 codice civile ed essere altresì assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla data di efficacia delle disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, almeno un quinto dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al
29.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.3.2 dell'articolo 23 del presente Statuto.	
Articolo 30 - Revisione legale dei conti.	
30.1 La revisione legale dei conti, ove la stessa sia obbligatoria per legge ovvero sia disposta volontariamente dalla società, è svolta, a scelta	

copia informatica per consultazione

dell'assemblea dei soci, da un Revisore legale dei conti, da una Società incaricata della revisione legale dei conti ovvero, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2409 bis comma 2 del codice civile, dal Collegio Sindacale, in tal caso obbligatoriamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incaricato della revisione legale dei conti: **30.1.1** verifica nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; **30.1.2** esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; la relazione è redatta nel rispetto dei principi di revisione e delle disposizioni	genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. **29.4** Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi subentrano i supplenti in ordine di età salvo che tale criterio suppletivo non sia atto a garantire l'equilibrio fra i generi nell'ambito dell'organo, ipotesi in cui il subentro avviene nell'ordine atto a garantire l'equilibrio dei generi nell'ambito dell'Organo di Controllo. **29.5** Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. e alle altre disposizioni normative applicabili. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione

copia informatica per consultazione

di legge vigenti. **30.2** L'Assemblea, nel nominare l'incaricato della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Il mandato non può eccedere i tre esercizio Sociali. **30.3** L'incaricato della revisione legale dei conti deve possedere, per tutta la durata del suo mandato, i requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti. **30.4** L'organo incaricato della revisione legale dei conti cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.	con il Sindaco supplente più anziano e comunque con quello che garantisca l'equilibrio tra generi nell'ambito dell'organo. **29.6** I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito, ferma restando l'applicazione del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, Legge 15 luglio 1994 n. 444. **29.7** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.

copia informatica per consultazione

Titolo VI **Esercizi Sociali – Bilancio** **Articolo 31 - Esercizi Sociali. Bilancio.** **31.1** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio, l'Organo Amministrativo dovrà compilare la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa che, accompagnati dalla sua relazione e da quella del Collegio Sindacale e, ove diverso e nominato, dal soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, verranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea dei Soci nei modi e nei termini di legge. **Articolo 32 - Utili. Dividendi.** **32.1** Gli utili netti, previo accantonamento del cinque per	**29.8** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.3.2 dell'articolo 23 del presente Statuto. **Articolo 30 - Revisione legale dei conti.** **30.1** La revisione legale dei conti, ~~ove la stessa sia obbligatoria per legge ovvero sia disposta volontariamente dalla società~~, è svolta, a scelta dell'assemblea dei soci, da un Revisore legale dei conti o da una Società incaricata della revisione legale dei conti. La Revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. ~~ovvero, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2409 bis comma 2 del codice civile, dal Collegio Sindacale, in tal caso obbligatoriamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro~~. L'incaricato della revisione legale dei conti: **30.1.1** verifica nel corso

copia informatica per consultazione

cento da destinarsi alla riserva legale, fino a che questa non raggiunga il venti per cento del capitale sociale, saranno devoluti secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto della disciplina prevista per le singole categorie di azioni.	dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
32.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente presso gli Istituti di Credito indicati dai Soci oppure designati dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e, per esso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che potrà fissare il termine a partire dal quale i dividendi si renderanno esigibili.	**30.1.2** esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; la relazione è redatta nel rispetto dei principi di revisione e delle disposizioni di legge vigenti.
32.3 Il diritto al pagamento dei dividendi si intende prescritto ove questi ultimi non siano stati riscossi entro cinque anni dal giorno in cui siano divenuti esigibili.	**30.2** L'Assemblea, nel nominare l'incaricato della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Il mandato non può eccedere i tre esercizi~~o~~ sociali.
Titolo VII	**30.3** L'incaricato della revisione legale

copia informatica per consultazione

Scioglimento e liquidazione - Norme Finali **Articolo 33 - Scioglimento e Liquidazione** **33.1** La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. **33.2** In caso di scioglimento, l'Assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costituivo, nominerà uno o più liquidatori e fisserà le norme per la liquidazione, determinando: **33.2.1** il numero dei liquidatori; **33.2.2** in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	dei conti deve possedere, per tutta la durata del suo mandato, i requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti. **30.4** L'organo incaricato della revisione legale dei conti cessa dal proprio ufficio ~~con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile~~ alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione di bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. **30.5** Alla revisione legale dei conti trovano applicazione le disposizioni di legge in materia, tempo per tempo vigenti, disposizioni che in caso di contrasto prevalgono su quanto previsto dal presente statuto. **Titolo VI** **Esercizi Sociali – Bilancio** **Articolo 31 - Esercizi Sociali. Bilancio.** **31.1** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine

copia informatica per consultazione

funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Società; **33.2.3** a chi spetta la rappresentanza della società; **33.2.4** i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; **33.2.5** gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione. **Articolo 34 - Computo Termini. Norma di Rinvio.** **34.1** Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento alla nozione di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il	dell'esercizio, l'Organo Amministrativo dovrà compilare la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa che, accompagnati dalla sua relazione e da quella del Collegio Sindacale e, ove diverso e nominato, dal soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, verranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea dei Soci nei modi e nei termini di legge. **Articolo 32 - Utili. Dividendi.** **32.1** Gli utili netti, previo accantonamento del cinque per cento da destinarsi alla riserva legale, fino a che questa non raggiunga il venti per cento del capitale sociale, saranno devoluti secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto della disciplina prevista per le singole categorie di azioni. **32.2** Il pagamento dei dividendi è effettuato mediante bonifico

copia informatica per consultazione

giorno iniziale né quello finale. **34.2** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dall'Atto Costitutivo, dal verbale di trasformazione, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.	bancario su conto corrente presso gli Istituti di Credito indicati dai Soci oppure designati dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e, per esso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che potrà fissare il termine a partire dal quale i dividendi si renderanno esigibili. **32.3** Il diritto al pagamento dei dividendi si intende prescritto ove questi ultimi non siano stati riscossi entro cinque anni dal giorno in cui siano divenuti esigibili. **Titolo VII** **Scioglimento e liquidazione - Norme Finali** **Articolo 33 - Scioglimento e Liquidazione** **33.1** La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. **33.2**

copia informatica per consultazione

	In caso di scioglimento, l'Assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costituivo, nominerà uno o più liquidatori e fisserà le norme per la liquidazione, determinando: **33.2.1** il numero dei liquidatori; **33.2.2** in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Società; **33.2.3** a chi spetta la rappresentanza della società; **33.2.4** i criteri in base ai quali deve

copia informatica per consultazione

	svolgersi la liquidazione; **33.2.5** gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione. **Articolo 34 - Computo Termini. Norma di Rinvio.** **34.1** Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento alla nozione di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale. **34.2** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dall'Atto Costitutivo, dal verbale di trasformazione, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2017/1148

Oggetto: AEROPORTO REGGIO EMILIA SPA - MODIFICHE STATUTARIE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 08/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to DEL RIO CLAUDIA

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 136 DEL 12/09/2017

AEROPORTO REGGIO EMILIA SPA - MODIFICHE STATUTARIE

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 13/09/2017

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

copia informatica per consultazione